

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI (LEGGE N. 300/1970) PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI NELLE SEDI CREA DI ROMA IN VIA DELLA NAVICELLA 2/4; IN VIA BARBERINI 36 E IN VIA ARCHIMEDE 59.

ANNO 2022

Il giorno 15 febbraio 2022 in video conferenza su Teams

Tra

la Delegazione di parte pubblica del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), composta dal Presidente, Prof. Carlo Gaudio e dal Direttore Generale, Dott. Stefano Vaccari,

e

I Sigg.

<u>Giampiero Golisano</u>	per FLC CGIL
<u>Alessandro Castellana</u>	per CISL SCUOLA
<u>Mario Finoia</u>	per FED. UIL SCUOLA RUA
<u>Marco Guspini</u>	per ANP - CIDA
<u>Roberto Mugnai</u>	per DIRIGENTI SCUOLA
<u>Clara Fares</u>	per SNALS CONFISAL
<u>Giovanni Dal Monte</u>	per FED. GILDA UNAMS

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria,

I Sigg.

Marco Di Paolo

Giampiero Golisano

Nicola Martinelli

Chiara Piccini

Martina Bolli

Anna Lapoli

Stefania Luzzi Conti

Maria Francesca Marras

Fabio Persia

Chiara Salerno

rappresentanti delle RSU

in sede di contrattazione integrativa

VISTI i CC.NN.L. vigenti per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e il CCNL 19 aprile 2018 comparto "Istruzione e ricerca";

VISTO l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n.300/1970) ai sensi del quale *"gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali;*

VISTI gli articoli 114 del D.lgs.196/2003 e l'art.88 del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito "RGPD");

PRESO ATTO che si rende necessaria l'installazione delle apparecchiature di seguito identificate, per le esigenze di sicurezza dei luoghi di lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, dalle quali può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori;

PRESO ATTO che il personale dell'amministrazione centrale risulta in parte assegnato alle sedi di via della Navicella 2/4 (n.49 postazioni), di via Archimede 59 (n. 27 postazioni) e di via Barberini 36 (18 postazioni);

PRESO ATTO che nelle sedi di via della Navicella e di via Barberini è presente altresì il personale rispettivamente del Centro CREA AA e del Centro CREA PB;

CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:

- che le apparecchiature consentiranno un angolo di ripresa che inquadri esclusivamente le parti dei locali più esposte al rischio di cui a una o entrambe le "motivazioni" sopra citate e dalle quali deriverà in via del tutto accidentale ed occasionale la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori;
- che le telecamere interne (per le sedi di via Archimede e Barberini) non riprenderanno in alcun modo i luoghi riservati al personale dipendente (spogliatoi o servizi o uffici), ma esclusivamente parti comuni;
- che le telecamere esterne (per le sedi di via della Navicella) sono installate sul perimetro esterno dell'edificio centrale e non potranno inquadrare altri edifici pubblici o privati non appartenenti al CREA;
- che per le sedi di via Archimede e di via Barberini le telecamere saranno in funzione dalle 19.30 alle 7,00, mentre per la sede di via Navicella saranno in funzione H24, ma registreranno solo dalle 9.30 alle 7,00,
- che i supporti fisici delle registrazioni saranno custoditi in armadi (*rack*) chiusi a chiave e che alle stesse potranno accedere solo i soggetti appositamente incaricati;
- che l'accesso alle immagini registrate sarà consentito tramite doppia chiave o password da unirsi congiuntamente, di cui una in possesso del Titolare (o suo delegato) e una assegnata ad un rappresentante dei lavoratori (RSU o RLS) o, in mancanza di disponibilità di rappresentante, designato dagli stessi lavoratori tramite votazione interna;
- che il Titolare e i rappresentanti dei lavoratori potranno concordare la nomina di un incaricato per ogni sede, che supporti i soggetti di volta in volta designati;
- che il Titolare si riserva la possibilità di prevedere designazioni di secondo livello, di personale che possa intervenire in caso di assenza o impossibilità di intervento dei soggetti originariamente designati, che potrà accedere attraverso copie di sicurezza;
- che, la conservazione dei dati avverrà conformemente a quanto previsto dall'art. 5, lett. e) del RGPD, per il solo tempo necessario a raggiungere le finalità perseguite. La conservazione è limitata al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Qualora la scadenza cada in un periodo di chiusura degli uffici la conservazione non potrà in ogni caso superare le 24 ore successive. Fuori delle

ipotesi espressamente sopra indicate, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente le 24 ore è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare, alla scadenza delle 24 ore successive alla rilevazione, l'integrale cancellazione automatica delle informazioni da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

- che le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata necessità di tempestiva consegna all'autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa; solo in tale ultima ipotesi i dati personali potranno essere usati ai fini disciplinari;
- che qualora vengano apportate modifiche e/o integrazioni che non alterino in modo significativo le potenzialità degli impianti, in relazione alle tutele contenute nel presente Accordo, l'Ente fornirà informativa alle RSU;
- che l'Ente, per il tramite del legale rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà ad informare tutto il personale dipendente, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del RGPD e che saranno affissi appositi cartelli informativi, sia all'esterno che all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza, così come previsto dal Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 (G.U. n.99 del 29 aprile 2010) e dalle Linee guida n.3/2019 "*sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video*" (adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato europeo per la protezione dei dati). Sarà cura del Titolare provvedere all'eventuale aggiornamento del testo dell'informativa e notificare la stessa ai soggetti interessati;
- che l'impianto è conforme a quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti e che le imprese installatrici, abilitate all'esercizio di tale attività - comprovato mediante iscrizione alla CCIAA, rilasceranno idonea certificazione a seguito dell'installazione;
- che saranno rispettate le norme specifiche in materia di videosorveglianza, dapprima citate e l'insieme dei principi di cui all'art.5 del RGPD;
- che, a norma degli artt.24 e 25 del RGPD, il Titolare metterà in atto misure tecniche ed organizzative anche al fine di salvaguardare tutti i principi di protezione dei dati durante il trattamento e stabilirà i mezzi affinché gli interessati possano esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 del RGPD.

Il Titolare del trattamento è consapevole che qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio, pertanto gli addetti ai sistemi, appositamente incaricati, saranno istruiti in merito al divieto di qualsiasi rivelazione, la quale, oltre a costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice penale.

SI ALLEGA

1. Caratteristiche tecniche di dettaglio degli impianti (Allegato 1) e planimetria dei locali, nella quale sono riportati i seguenti elementi:
 - a) numerazione e posizione delle telecamere interne ed esterne. esatta ubicazione delle postazioni fisse di lavoro.
 - b) posizione dei monitor e del dispositivo di registrazione.
 - c) scheda tecnica telecamere nella quale sono indicate:
 - lunghezza focale e profondità di campo delle telecamere, espressa in metri.
 - raggio d'azione delle telecamere e ampiezza focale effettiva (angolo di campo) dei dispositivi, espressa in gradi.

2. relazione tecnico-descrittiva sulla gestione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza firmata dal Legale Rappresentante.

Il presente contratto collettivo integrativo è approvato con modalità telematica

LA DELEGAZIONE DI
PARTEPUBBLICA:

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

<u>F.to Carlo Gaudio</u>	FLC CGIL	<u>F.to Giampiero Golisano</u>
<u>F.to Stefano Vaccari</u>	CISL SCUOLA	<u>F.to Alessandro Castellana</u>
	FED. UIL SCUOLA RUA	<u>F.to Mario Finoia</u>
	ANP - CIDA	<u>F.to Marco Guspini</u>
	DIRIGENTI SCUOLA	<u>F.to Roberto Mugnai</u>
	SNALS CONFSAL	<u>F.to Clara Fares</u>
	FED. GILDA UNAMS	<u>F.to Giovanni Dal Monte</u>
		LE RSU
		<u>F.to Giampiero Golisano</u>
		<u>F.to Nicola Martinelli</u>
		<u>F.to Fabio Persia</u>